



# CITTÀ DI RIPOSTO

Città metropolitana di Catania

-----  
Protezione civile

## ORDINANZA N. 21 DEL 4 Giugno 2020

### Prevenzione incendi e pulizia dei fondi nella stagione estiva 2020

#### *IL SINDACO*

**Premesso** che nella stagione estiva è più alto il pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**considerato** che l'abbandono e l'incuria di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comportano un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione, predisponendo per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e diffondersi degli incendi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

**visto** il D.Lgs. n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii. che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi";

**vista** la Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia d'incendi boschivi";

**visto** il D.Lgs. n.152 del 2006 nel testo vigente;

**visto** il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**visto** il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile, definendone al successivo art. all'art. 6, comma 1, le attribuzioni, e all'art.16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**vista** la legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 aprile 1996 n.16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'agenzia della regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.";

**vista** l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007, "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad

eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione", che, all'art. 1 comma 5, prevede che i Sindaci dei Comuni interessati assicurino il rispetto delle norme volte a ridurre il carico di incendio di campi e boschi;

**vista** la Circolare Regione Sicilia – Presidenza - Dipartimento Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot.1722, avente per oggetto: “Attività comunali e intercomunali di protezione civile – impiego del volontariato – indirizzi regionali – art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”;

**vista** la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, il cui articolo 13, modificando l'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 (*Testo Unico sull'Ambiente*), stabilisce che “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, se non utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

**visti** gli artt. 182 e 256-bis del D.Lgs. n. 156/2006 come modificati dall'art. 14, comma 8, della legge 11 agosto 2014, n. 116;

**visto** l'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *Nuovo codice della strada*;

**viste** le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;

**visti** gli artt. 423, 423 bis e 449 e 650 del C.P.;

## **ORDINA**

**1)** in tutto il territorio comunale, a tutti i proprietari e conduttori di terreni incolti, gestori di fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o abbandonate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a Enti pubblici e privati gestori di impianti e infrastrutture, **di provvedere, entro il termine perentorio del 20 giugno 2020:**

- **ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio procedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, e alla eliminazione di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio garantendo per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, la permanenza di tali condizioni;**
- **ad eliminare la sterpaglia e la vegetazione secca presenti in prossimità di strade pubbliche e private nonché di fabbricati e/o impianti, di lotti interclusi e di confini di proprietà. per una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:**
  - **non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti;**
  - **pari a ml. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;**
  - **pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;**

2) alle aziende e stabilimenti industriali **di provvedere, oltre alle opere di diserbo previste al punto 1), a mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne di stabilimento, canali, alvei di corsi d'acqua, comprese le zone ove esistessero piezometri, sistemi di recupero ambientale e d'interconnessione tra gli stabilimenti;**

3) ai concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, **di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante per un raggio non inferiore a m. 200,00;**

4) **nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre**, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è **fatto divieto:**

- **di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;**
- **di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;**
- **di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;**
- **di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;**
- **di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;**
- **di compiere operazioni che possano creare pericolo immediato d'incendio.**

5) Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc...) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

6) Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire in via sostitutiva in danno dei proprietari.

7) I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

8) Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate amministrativamente ai sensi dell'art. 40 comma 3 della L.R. n. 16/1996 e dell'art.10, comma 6, della legge 353/2000 nei testi vigenti e incorreranno nelle sanzioni penali previste dagli articoli 423, 423 bis e 449 del C.P.

9) Nel caso di violazione delle disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada 30 Aprile 1992 n. 285, per cui "i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare

i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 2 del suddetto articolo.

### **RICORDA**

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica o privata è tenuto a darne comunicazione immediata agli organi competenti tra cui Comando Prov. Vigili del Fuoco Tel. 115, Corpo Forestale Regione Siciliana tel. 1515, Comando Polizia Locale tel. 095/937085, ecc.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, resa nota mediante manifesti, inserita nel sito ufficiale del Comune, pubblicizzata attraverso gli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio.

Si trasmette, per i rispettivi adempimenti, al Comando della polizia locale, al Responsabile dell'area VII, servizi manutentivi e al Responsabile dell'area VIII, patrimonio immobiliare.

Il Comando della Polizia Locale è incaricato di consegnare copia della presente ordinanza alle Stazioni Carabinieri e Guardia di Finanza di Riposto, al Distaccamento dei VV.FF di Riposto e al Distaccamento Forestale di Giarre.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.


IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Ing. Orazio Di Maria



IL SINDACO

Dott. Vincenzo Caragliano



CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO ON-LINE

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente ordinanza sindacale è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line al N° \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 11, 1° comma, della L.R. 44/91 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

Riposto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_